



Città di Altamura

Provincia di Bari
Codice Fiscale 82002590725 - Partita Iva 02422160727

Ordinanza Sindacale Nr.76 del 06/11/2020

Oggetto: "ATTUAZIONE MISURE DI PREVENZIONE IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19. DISCIPLINA STRAORDINARIA DELLE ATTIVITA' DI COMMERCIO." (REVOCA ORDINANZA N. 75 DEL 06/11/2020)

LA SINDACA

VISTE le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTI gli atti e le disposizioni in materia di contenimento del rischio di diffusione del coronavirus (COVID 19), emanate in particolare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Puglia;

VISTI:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante «*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, nr. 06, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili*

- sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 aprile 2020, recante “*Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale con efficacia sino al 03 maggio 2020*”;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 “*Ulteriori disposizioni del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
 - il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «*Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
 - il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «*Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020*»;
 - il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «*Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020*»;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 03 novembre 2020, recante «*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;

CONSIDERATO CHE:

- L'attuale stato di emergenza sanitaria nazionale ha determinato la necessità di emanare i citati D.P.C.M., i quali hanno sancito, tra l'altro, l'obbligo di mantenere una distanza interpersonale di almeno un metro e di evitare assembramento in qualsiasi luogo aperto o chiuso pubblico e/o privato;
- L'evolversi della situazione epidemiologica e il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia che sta determinando negli ultimi giorni un notevole incremento dei casi sul territorio comunale;

DATO ATTO che non è possibile garantire l'osservanza delle misure anti-contagio indicate negli allegati al D.P.C.M. del 03 novembre 2020 (scheda "Commercio al dettaglio su aree pubbliche");

TENUTO CONTO del parere espresso dal Centro Operativo Comunale (C.O.C.) di Protezione Civile riunitosi in data 06 novembre 2020 alla presenza dei rappresentanti di Protezione Civile, di Polizia Locale, dei Dirigenti comunali ognuno per le specifiche competenze in materia, del referente dei medici di medicina generale componente UDMG, del referente dei

medici pediatri componente UPLS, del Dirigente del Dipartimento Prevenzione ed Igiene della ASL, del referente dell'Ospedale della Murgia "F.Perinei", delle Associazioni di categoria operanti nel settore del Commercio;

RITENUTO NECESSARIO emanare pertanto disposizioni operative, nell'ottica preminente della tutela della salute pubblica, atte a ridurre al minimo gli assembramenti e a ridurre il rischio da contagio, in particolare per quei luoghi in cui appare più probabile il contatto per maggiori concentrazioni numeriche di persone;

SENTITI, per quanto di rispettiva competenza, i Dirigenti del III Settore "Sviluppo e governo del Territorio" e del V Settore "Vigilanza e Servizi";

RICHIAMATE le Ordinanze Sindacali n. 70 (mercato settimanale) e n. 72 (distributori H24) del 27 ottobre 2020 che con la presente si intendono automaticamente superate;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 75 adottata in data odierna e di pari oggetto, che con la presente, in ragione di occorrenti precisazioni da dover apportare, si ritiene di dover revocare e sostituire con la presente Ordinanza;

RITENUTO di dover adottare il presente provvedimento in quanto contingibile ed urgente in materia di sanità pubblica ai sensi dell'art. 50 co. 5 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di tutelare la salute e la sicurezza della popolazione;

Con i poteri della carica

O R D I N A

per le ragioni e motivazioni esposte in premessa che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, **con effetto immediato e sino a nuove disposizioni:**

1. **la chiusura domenicale di tutte le attività commerciali** presenti sul territorio comunale, svolte in qualsiasi modalità (in sede fissa, su area pubblica, in forma itinerante), **con esclusione di edicole, farmacie e parafarmacie, stazioni di servizio per la mera distribuzione di carburanti.** Resta consentito per l'attività dei servizi di ristorazione solo lo svolgimento dell'attività **in modalità di asporto** (sino alle ore 22,00 e con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze) e **a mezzo di consegna a domicilio**, e comunque - per entrambe le modalità - sempre nel rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie;
2. **per i distributori automatici self-service H24 di somministrazione di alimenti e bevande**, ad esclusione dei distributori di acque, carburanti, tabacchi e a servizio di farmacie e parafarmacie:
 - **la chiusura domenicale;**
 - **l'obbligo di chiusura dalle ore 22,00 fino alle ore 05,00 dal lunedì al sabato;**
 - **l'obbligo dell'utilizzo di sistemi di protezione previsti dall'art. 3 commi 2-3-4 del DPCM 17/05/2020 e di dispositivi di protezione individuale per gli avventori, fermo restando il divieto di assembramento;**
 - **l'obbligo di sorveglianza e di igienizzazione degli ambienti e degli apparecchi durante le ore di apertura dell'attività da parte dei gestori titolari;**
3. **la sospensione dell'attività di commercio al dettaglio su aree pubbliche presso:**
 - **il mercato settimanale del sabato** - settore non alimentare - di via Manzoni e strade limitrofe;
 - **i mercati rionali giornalieri** - con specifico riferimento agli operatori del **settore non alimentare** - ubicati in via Rovereto, via Monte Pollino, via Parisi, via Marecchia.

La presente Ordinanza annulla e revoca la precedente Ordinanza Sindacale n. 75 adottata in data odierna e di pari oggetto.

A V V E R T E

che ai sensi dell'art. 2 co. 1 del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 convertito con mod.ni dalla L. n. 74 del 14/07/2020, le violazioni del decreto legge medesimo, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanate in attuazione dello stesso, sono punite con la sanzione amministrativa di cui all'art. 4 co. 1 del D.L. n. 19 del 25 marzo 2020 - convertito in Legge n. 3/2020, da euro 400 ad euro 3.000, oltre alla eventuale chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni.

Resta fermo il disposto normativo di cui all'art. 650 del Codice Penale secondo cui *"Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 206"*.

Le misure sopra indicate potranno essere interrotte, integrate o prorogate in base alle necessità che potranno sorgere nel corso dell'esecuzione dell'ordinanza, nonché in base a nuove indicazioni governative o regionali.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune, trasmessa per opportuna conoscenza a S.E. il Prefetto di Bari e trasmessa alle Associazioni di categoria degli operatori del settore, alle Forze dell'Ordine presenti sul territorio ed alla Teknoservice srl.

A V V E R T E

che contro il presente provvedimento è ammesso ricorso da proporsi:

- entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale, nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;
- entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

LA SINDACA
Avv. Rosa Melodia